
Cartography and cadastral maps

Vision from the past
for a vision of our future

COMANDO 3.^a ARMATA
S. MARCO (VENIZIA)

Lavori di riferimento alla data 30 dicembre 1957

----- Lavori eseguiti
----- in redazione
----- in campo
----- Fogli di rilievo (di ogni foglio)

RISERVATISSIMO - SEGRETO
DA NON PORTARSI IN PRIMA LINEA



EDIZIONI
DELLA
NORMALE

'Cadastral Records' *ante litteram*? Suggestions from the *Catalogus Baronum* and the *Confinationes* of Southern Norman Italy Notarial Documents

If «cadastral maps and records of 18th-20th centuries were basic tools of control over land use, proprietary rights and taxation», and «they are basic tools of historical research», it is true that «detailed and authentic information on the earlier state of the natural and built environment, on land ownership and on changes in land use» can also be provided through charters and documents that date back to the turn of the XI century, well before the modern age.

These documents can be regarded as 'cadastral maps' *ante litteram*, especially if we shift the focus from the document itself to the 'function' that this type of documentation held within the legal system that produces it. Whereas the forms adopted by the documentation change over time as expression of the 'historical documentation system', typical of a specific age and of a territory, the functions of the documents remain substantially unchanged over time, as they have to meet the same legal purposes.

Since ancient times, the 'cadastre' has played a detection function of the ability of landholdings and real estates to produce income and it is through this 'representation' that the central authorities of any time have been able to ascertain and verify the taxable income and calculate what was due from owners and possessors. We want to highlight here how documents dating back to the first two centuries of the second millennium have performed the same 'representation function' of the cadastral maps of the modern era, though in a completely different form, as part of a completely different system of legal documentation. In this context, documentation of the modern era and land censuses such as the *Catalogus Baronum*, produced in the Norman kingdom of Sicily between 1150 and 1168, that lists of all the vassals and their possessions in the mainland provinces of *Ducatus Apuliae* and *principatus Capuae*, and the *confinationes* expressed in private notarial documents of southern Norman Italy, could be regarded by the historians as integrative and ancillary 'maps', useful to reconstruct a 'virtual cartography' of the territory.

Se mappe e registri catastali dei secoli XVIII-XX, nati come strumenti di controllo dell'utilizzo della terra e di ricognizione dei diritti dei proprietari, nonché come strumento per quantificare la tassazione cui sottoporre i patrimoni fondiari, sono per noi fonti storiche di primaria importanza sull'ambiente naturale, sulle sue modificazioni ad

opera dell'uomo e sulla distribuzione e gestione della proprietà terriera, è anche vero che dettagliate informazioni su questi temi, magari espresse in una forma narrativa che poco assomiglia all'oggettività descrittiva di un catasto, possono essere ricavate anche da documentazione molto più antica: in quest'ottica, infatti, anche elenchi come ad es. il *Catalogus Baronum* per l'Italia meridionale del secolo XII o le *confinationes* delle carte notarili private potrebbero utilmente guidarci per identificare terre, case, chiese e coltivazioni che insistevano su determinati territori dell'Italia medievale.

In questo senso, sulla scorta della più recente letteratura diplomatica e in particolare delle ricerche di Giovanna Nicolaj sul rapporto tra funzioni del documento e forme da questo assunte in risposta alle mutevoli esigenze della società nel corso dei secoli¹, appare opportuno riflettere sulla funzione o sulle funzioni assolte dalla documentazione originata da una rilevazione topografica dei terreni, accompagnata o meno da una rappresentazione grafica.

Nel nostro diritto positivo, sotto un profilo dinamico, il termine catasto individua «l'insieme delle operazioni che hanno lo scopo di stabilire la consistenza e la rendita dei beni immobili e i soggetti a cui appartengono al fine di determinare il valore dei beni stessi e la misura dei tributi che sui medesimi andrà a gravare». Sotto un profilo statico, invece, il catasto indica «l'insieme degli atti e registri nei quali vengono riportati i risultati delle citate operazioni e annotate le modificazioni oggettive e soggettive dei beni immobili»², affinché i registri risultino continuamente aggiornati. Il catasto ha pertanto una funzione 'di rappresentazione', una rappresentazione che però è 'vincolata' nei suoi scopi e nella sua struttura: sia che si tratti di catasti *descrittivi*, che forniscano cioè soltanto dati e notizie relative alle singole proprietà, sia che si tratti di catasti *geometrici*, che forniscano cioè anche la rappresentazione grafica dei beni mediante le rilevazioni topografiche, è infatti attraverso questa funzione di rilevamento che lo Stato è

¹ G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale*, 1, Istituzioni, Roma 2007, p. 25 e, per una panoramica sulle funzioni della documentazione nell'ordinamento contemporaneo, pp. 58-63.

² M. BASILAVECCHIA, *Funzione impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario*, Torino 2013², pp. 333-4; cfr. anche A.M. RATTI, *Catasto*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti fondata da Giovanni Treccani*, 9, Roma 1950, pp. 437-8; T. RUMBOLDT, *Catasto (diritto attuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 6, Milano 1960, pp. 495-510: 495.

in grado di procedere all'univoca individuazione del bene, di tenerne in conto le variazioni e di accertarne la rendita imponibile sulla quale calcolare le imposte.

È inoltre da sottolineare che il catasto in Italia non ha generalmente una funzione probatoria, in quanto non costituisce prova dei diritti reali in esso indicati (da provare con gli altri mezzi previsti dall'ordinamento), né tantomeno della posizione dei confini rappresentati nelle mappe. Le risultanze catastali hanno quindi semplice valore indicativo e possono soltanto concorrere, con altri elementi, a dimostrare l'originario dominio quando questo sia controverso fra le parti di cui nessuna abbia titolo formale³. L'unico caso in cui il catasto fa prova di quanto in esso registrato è quello in cui insorgano contestazioni per la delimitazione di un confine incerto: al verificarsi di tale fattispecie, qualora non sia possibile ricorrere ad un «amichevole componimento»⁴, l'art. 950 del Codice civile dispone che «ogni mezzo di prova è ammesso [e che] in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali». Si comprende il senso della norma se si tiene conto del fatto che, per procedere alle misurazioni e alla successiva operazione di apposizione dei termini di confine, oggi è necessario l'intervento di funzionari pubblici, in grado pertanto di garantire l'autenticità della documentazione prodotta sulla base dei rilevamenti effettuati *in situ*. Possiamo allora parlare di una funzione 'probatoria' per così dire derivata, pure se limitata all'azione di regolamento dei confini, finalizzata a una sicura determinazione dell'estensione dei fondi e non all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale.

Ma il compito del catasto non si esaurisce nelle operazioni di impianto dei relativi atti. Questi, una volta formati, fotografano la situazione esistente in un dato momento, ma la corrispondenza verrebbe meno se non si tenesse conto dei continui cambiamenti che si verificano nella persona dei possessori, nello stato e negli estimi dei terreni. Affinché il catasto risulti continuamente aggiornato occorre quindi introdurre negli atti, fin dalla loro formazione, le variazioni necessarie a porre in evidenza i cambiamenti, il che si ottiene attra-

³ A. MASSARAT, *In materia di effetti giuridici del catasto*, «Rivista di diritto agrario», 44/1, 1965, pp. 343-72: 348, 353-4 e *passim*.

⁴ Cfr. art. 6 della Legge Messedaglia del 1 marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e istitutiva del Catasto dei Terreni.

verso verificazioni ordinarie e straordinarie⁵, nonché mediante le operazioni cosiddette di ‘conservazione’, cioè volture e note di variazione che vengono introdotte nei registri in seguito alla presentazione di una domanda da parte del cittadino direttamente agli organi del catasto, e cioè agli Uffici tecnici erariali. Si ottiene in tal modo il «duplice vantaggio dell’interpretazione certa della volontà dei contraenti da parte dei notai roganti o dei medesimi interessati e del contatto diretto degli stessi con gli Uffici»⁶.

Tutte queste operazioni si concretano nella produzione di una serie di documenti connessi strettamente tra loro: se il catasto ha una funzione di rilevamento di una situazione fattuale, in ogni scrittura che concorre alla formazione definitiva del ‘libro’ del catasto si può rintracciare una funzione procedimentale in quanto ogni scrittura, inserita in un procedimento disciplinato dalla normativa, è vincolata a quella che la precede e costituisce il presupposto della successiva: ciascun elemento può essere pertanto sia singolo oggetto di studio, sia tassello di un mosaico studiabile nella sua interezza.

Molti documenti di rilevazione topografica dei terreni prodotti dalle civiltà antiche possono leggersi in un’ottica molto vicina a quella che risponde alla nozione moderna di catasto. Sappiamo infatti che operazioni di delimitazione di confini e di valutazione economica dei terreni furono effettuate, fin dal terzo millennio a.C., in Egitto, a Babilonia, a Pylos nel Peloponneso. Pratiche simili furono note anche presso gli Etruschi, ma fu soltanto con gli agrimensori romani, dapprima semplici cittadini e poi pubblici ufficiali, che le operazioni di misura e stima dei terreni assunsero un’importanza crescente: in epoca imperiale, sotto Traiano, è infatti documentata l’esistenza di un vero e proprio catasto estimativo, fondato sulla tipologia delle colture denunciate dai privati⁷. Possono quindi considerarsi affini alle mappe catastali le *formae regionis*, redatte in seguito alla misurazione e delimitazione del terreno, con le due modalità della *limitatio*, cioè la delimitazione dei fondi e il con-

⁵ N. CAGGIA, *Catasto*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti fondata da Giovanni Treccani*, App. 4, Roma 1978, pp. 387-90: 388.

⁶ Cfr. *Relazione sui lavori svolti dall’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali durante l’anno 1973*, Ministero delle Finanze, Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, Roma 1976.

⁷ Per un’organica e approfondita trattazione sull’argomento, cfr. S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, 1/1, *La pubblicità in generale*, Milano 1957, rist. in *Scritti giuridici*, 3, 1947-1957, Milano 2010, pp. 1077-1666: 1122-221, con ampia bibliografia.

seguito picchettamento attraverso dei *limites*, e della *strigatio* o *scamnatio*, che delimitava i fondi non attraverso dei cippi, bensì prendendo come confini le strade vicinali. La mappatura romana però, riportando solo le coordinate del fondo, la condizione dei terreni, la stesura in mappa dei rilievi e la valutazione fiscale, non tiene in realtà conto delle proprietà, così come non tiene conto né dei mutamenti né degli aggiornamenti, ma è una rappresentazione fissata nel tempo finalizzata all'assegnazione delle terre, in particolare di quelle conquistate, mediante la suddivisione delle centurie in lotti rettangolari.

In ogni caso, la caduta dell'impero segnò il rapido scomparire di ogni pratica agrimensoria. Regolari rilievi topografici e stime dei beni si ritroveranno solo nel XII secolo, in epoca comunale, quando le profonde modificazioni economiche, amministrative, politiche e sociali renderanno sempre più necessaria una riorganizzazione del sistema fiscale che troverà forma definitiva nei catasti di beni del XV secolo e che, a partire dal XVII secolo, culminerà nell'ampio lavoro di perfezionamento e riorganizzazione dei catasti che coinvolgerà tutti gli Stati italiani⁸. In particolare, per quanto riguarda l'Italia meridionale, Carlo III di Borbone ordinò l'attuazione di un catasto meramente descrittivo, entrato in vigore nel 1741. A prescindere da una valutazione sulla maggiore o minore efficacia che ebbe questa manovra fiscale, è interessante rilevare che ogni cittadino era tenuto a dichiarare in una 'rivela' il proprio nome, quello della moglie, il numero dei figli, l'età, la professione o il mestiere esercitati, i debiti o i pesi, come i canoni e i censi dovuti, le doti da dare alle figlie, i beni posseduti, i confini, l'estensione e le rendite dei terreni. Al termine della raccolta delle rivele, che si configuravano come vere e proprie 'autocertificazioni' e che venivano sostituite da valutazioni di estimatori in caso di mancata dichiarazione, veniva steso il libro del catasto, nel quale era riportato il calcolo della tassa a carico di ciascun nucleo familiare⁹.

Questa rapida panoramica lascia però in ombra i secoli che vanno dalla caduta dell'impero romano all'età comunale. Cosa accadde nell'Italia meridionale in questo lungo periodo? Come nel resto d'Europa, anche

⁸ *Ibid.*, pp. 1221-78; E. CORTESE, *Catasto (età medievale e moderna)*, in *Enciclopedia del diritto*, 6, Milano 1960, pp. 486-94.

⁹ L. DEL POZZO, *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli 1857, p. 40; N.F. FARAGLIA, *La sala del catasto onciario nell'archivio di Stato di Napoli*, «Napoli nobilissima», 7/5-6, 1898, pp. 65-7, 85-7: 65; G. CONIGLIO, *I Borboni di Napoli*, Milano 1981, p. 92.

qui l'organizzazione fiscale dell'impero si disgregò rapidamente, parallelamente al processo involutivo seguito dalle altre istituzioni romane. Possidenti e signori privati iniziarono ad esercitare prerogative e diritti un tempo riservati al potere centrale e a tener nota in appositi libri delle corresponsioni e dei servizi dovuti dai loro sottoposti. È opinione comunemente accettata che questi elenchi, pur costituendone il presupposto storico, non possano però essere ricondotti ai catasti di età moderna, principalmente a causa del carattere privatistico delle compilazioni¹⁰, pure se fino al XII secolo non è poi così agevole distinguere tra sfera pubblica e sfera privata.

Nell'ambito del diritto privato si inquadrano certamente le *confinationes*, cioè le descrizioni confinarie espresse nelle carte notarili medievali che dispongono del trasferimento dei terreni e/o dei diritti accessori gravanti su di essi. Anche nel Medioevo, così come abbiamo visto per l'età romana, necessaria premessa per l'identificazione dei fondi erano le operazioni di delimitazione e terminazione dei possedimenti, pure se non abbiamo notizia di come queste si articolassero. Le carte riportano descrizioni estremamente particolareggiate, finalizzate a identificare con la massima precisione il bene oggetto del negozio: si precisano i confini delle terre, se ne danno a volte le misure, espresse nei modi più diversi in dipendenza dall'*usus loci*¹¹, e si elencano le pertinenze insieme ai quali il bene sarà trasferito, come per esempio la tipologia e il numero delle piante coltivate. Sembra difficile considerare la prolissità di *confinationes* e formule pertinentziali come una 'questione di stile', spiegabile soltanto attraverso il perdurare di formulari documentari ripetitivi e legati alla tradizione. Le descrizioni dei confini sembrerebbero infatti funzionali anche all'individuazione dei diritti reali su un determinato bene, che nel Medioevo potevano ricadere in capo a persone diverse e potevano avere diversa intensità: per esempio era possibile vendere una terra mantenendo servitù di passaggio per recarsi in altri fondi o senza comprendere nel trasferimento anche i diritti derivanti dallo sfruttamento di pozzi, fonti o corsi d'acqua.

¹⁰ CORTESE, *Catasto*, p. 486.

¹¹ V. MATERA, *Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento (secoli VIII-XI)*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), Badia di Cava 1991, pp. 383-98: 398, con indicazioni bibliografiche; ID., *Una formula notarile d'area beneventana del secolo XI*, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 11, 1997, pp. 71-7: 72.

Emerge così dalle carte uno sforzo costante teso a mitigare quella estrema incertezza dei confini che caratterizza il possesso della terra nel medioevo, sforzo che traspare dalla puntigliosa descrizione di una realtà territoriale composta da segni artificiali, come strade, vie poderali o cippi, o da elementi naturali come corsi d'acqua, valli, strapiombi, boschi, monti, ecc. Ne deriva la demarcazione non casuale di uno 'spazio' che, pur manifestando evidenti caratteri di discontinuità e non linearità, si materializza attraverso la scrittura, restituendo l'immagine di un patrimonio fondiario organizzato e delimitato, all'interno del quale i sovrani, le istituzioni laiche ed ecclesiastiche o i singoli individui potevano rivendicare non soltanto i propri diritti patrimoniali, ma anche un'identità territoriale che legittimasse pretese e prerogative di carattere politico e sociale¹².

Nessuna meraviglia, quindi, se a partire dall'XI-XII secolo le carte private attestanti trasferimenti di beni, in origine custodite da privati e da piccole chiese e monasteri sparsi sul territorio, iniziarono a essere raccolte e conservate in archivi che oggi definiremmo 'di concentrazione', insieme agli altri *munimina* e iniziarono ad essere registrate e copiate nelle cosiddette *plátee e giaride* su cui proprietari e possessori fondavano il loro dominio e organizzavano la gestione dei loro patrimoni¹³. Con questi termini si intendevano originariamente, nell'Italia meridionale normanna, gli elenchi dei servi e dei villani donati a istituzioni ecclesiastiche o a privati, con l'indicazione di quanto dovuto in denaro o in prestazioni lavorative, ma già nella seconda metà del XII secolo il termine *plátea* «assunse il significato di elenco di tutti i beni fondiari di un signore, di un monastero, di un ente ecclesiastico»¹⁴, reg-

¹² «A territorial boundary may be the only symbolic form that combines a statement about direction in space and a statement about possession and exclusion», R.D. SACK, *Human Territoriality. Its Theory and History*, Cambridge 1986, pp. 21, 32.

¹³ V. von Falkenhausen, non rintracciando l'uso della parola *plateia* né nell'Italia meridionale prenormanna né nel resto dell'Impero d'Oriente, ha ipotizzato che non sia termine bizantino, ma piuttosto la traduzione della parola araba *garida*, coniata nell'ambiente grecofono della Sicilia orientale durante la dominazione araba, cfr. ID., *L'incidenza della conquista normanna sulla terminologia giuridica e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in V. FUMAGALLI, G. ROSSETTI (edd.), *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, Bologna 1980, pp. 221-45: 240-1; H. ENZENSBERGER, *Le cancellerie normanne: materiali per la storia della Sicilia musulmana*, in *Giornata di studio. Del nuovo sulla Sicilia musulmana*, (Roma, 3 maggio 1993), Roma 1995, pp. 51-67: 62-6.

¹⁴ E. CUOZZO, *Le istituzioni politico-amministrative legate alla conquista. Le ripar-*

istrati a fini di «verifica catastale»¹⁵. Gli elenchi infatti erano di regola accompagnati dall'indicazione dei confini dei singoli appezzamenti, dei diritti, delle servitù, del valore delle proprietà e delle relative rendite, con lo scopo di definire l'assetto giuridico, economico e sociale di un preciso territorio. Salvatore Tramontana, in una sua indagine sulla popolazione e sulla distribuzione delle terre voluta da Ruggero I di Sicilia, pur nella consapevolezza del lungo tempo necessario per procedere a una ricostruzione cartografica attendibile sulla base delle descrizioni di beni immobili contenute nei documenti dell'epoca, per lo più privi «di misure laterali, di superfici e di confini precisi», riesce comunque a «suggerire [...] il panorama delle infeudazioni territoriali in Sicilia» attraverso l'analisi delle fonti coeve, in cui si accenna chiaramente all'esistenza di elenchi di terre del re e dei suoi feudatari¹⁶.

tizioni territoriali: i comitati, in R. LICINIO, F. VIOLANTE (edd.), *I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*, Atti delle XVI giornate normanno-sveve (Bari, 5-8 ottobre 2004), Bari 2006, pp. 287-304: 300-1; cfr. anche S. TRAMONTANA, *Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero II il Granconte*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno, Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1975), Roma 1977, pp. 213-70: 252, nota 152.

¹⁵ E. MAZZARESE FARDELLA, *Note sull'amministrazione normanna al tempo di Ruggero II*, in O. ZECCHINO (ed.), *Alle origini del Costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1190*, Bari-Roma 1996, pp. 115-25: 16 (Collana di Fonti e Studi, 1).

¹⁶ Cfr. TRAMONTANA, *Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali*, pp. 213-70: 215-6, note 12 e 13. In una postilla a un documento greco-arabo del 1095 e relativo alla concessione di villani alla chiesa di Catania, si legge infatti: «Questa platea è scritta per ordine mio, conte Ruggero, [...] mentre sono in Messina, ed è compilata sulle platee delle mie terre e di quelle dei terrarii (feudatari) redatte in Mazzara nel 1093», cfr. S. CUSA, *I diplomi greci e arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, 1/1-2, *I diplomi della chiesa di Catania*, Palermo 1868-82, doc. 1, pp. 542-9: 548. L'esistenza di queste *plátee* è confermata anche da un altro diploma arabo-greco del 1145, in cui si confermano le suddette concessioni alla chiesa di Catania, cfr. *ibid.*, doc. 7, pp. 563-85. E a volte, pur non essendo specificati nei diplomi di concessione, gli esatti confini dei territori possono ricavarsi dalla documentazione delle istituzioni ecclesiastiche, che si preoccupavano di descrivere minutamente i confini dei loro possedimenti sia a tutela dei loro diritti, sia in quanto richiesto a fini impositivi dall'autorità cui erano soggette, come nel caso del monastero di Santa Maria la Nuova di Monreale, il cui inventario fu fatto compilare nel 1182 da Guglielmo II: *ibid.*, doc. 4, pp. 179-244; C.A. GARUFI, *Catalogo illustrato del tabulario*

L'uso di redigere *plâtee* è ampiamente documentato nel Meridione anche nei secoli successivi. Risale infatti al XIV secolo un manoscritto cartaceo un tempo conservato a Benevento, la cd. *Plâtea antiqua usque ad annum 1382*, nella quale furono elencati i vasti possedimenti dell'Abbazia di Santa Sofia al fine di recuperare beni e diritti andati perduti per l'incuria dell'amministrazione¹⁷. Ne emerge la descrizione precisa e dettagliata del territorio: case, botteghe, orti, cascine, mulini, addirittura la menzione dei balconi sui quali era possibile stendere i panni. Si indica se le terre erano situate in pianura, in collina, in montagna o in zone paludose; se erano floride e irrigate da canali o fiumi, se si trovavano in stato di abbandono, se erano incolte o sterili. Si delineano le tipologie di colture, le caratteristiche degli alvei e delle sponde dei fiumi, con la possibile presenza di arenari in periodi di siccità. E infine si illustrano le attività economiche della città e della sua periferia, tra le quali per es. la presenza di *piscarie*, perfino con l'elenco delle specie di pesci che era possibile pescare. Certo, i monaci e i funzionari dell'Abbazia non disegnarono una mappa catastale e non procedettero ad alcun tipo di rappresentazione cartografica, ma soltanto a un'operazione di ricognizione e di registrazione dei possessi effettuata sulla base dei dati forniti dalla documentazione notarile raccolta e conservata in archivio. Ma dalle risultanze dell'incrocio dei dati contenuti nelle fonti di un'epoca così risalente potrebbe essere possibile 'disegnare' e 'tratteggiare' un territorio in modo estremamente dettagliato, pressoché paragonabile a quello rappresentato nei cabrei di età moderna, con i quali sono evidenti analogie e similitudini: *plâtee* e cabrei possono pertanto considerarsi, come un «prototipo di mappe catastali strutturate secondo i confini generali di una data circoscrizione territoriale»¹⁸, 'disegno descrittivo' le prime, 'descrizione' disegnata i secondi.

di Santa Maria Nuova in Monreale, Palermo 1902 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. 1, 19).

¹⁷ Ce ne dà notizia A. Zazo, che ha potuto consultare la grande *plâtea* trecentesca intorno agli anni Cinquanta del Novecento presso l'Archivio Provinciale di Benevento, *I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo*, «Samnium», 29/3, 1956, pp. 131-55: 131 e *passim*, pubblicata parzialmente in Id., *Chiese feudi e possessi della badia benedettina di Santa Sofia di Benevento nel sec. XIV*, «Samnium», 37, 1964, pp. 1-67: 63-7.

¹⁸ S. FALLETTA, *Scrittura e memoria del confine. Considerazioni in margine al Rollum Bullarum di Monreale*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 7/18, 2010, pp. 31-54: 36 <https://www.academia.edu/2592083/Scrittura_e_memoria_del_confine._Considerazioni_in_margine_al_Rollum_Bullarum_di_Monreale> (09/20/2014).

Attraverso la compilazione delle *plâtes* si identificava anche il patrimonio appartenente al demanio regio o concesso a feudatari e baroni: ci spostiamo così nell'ambito della documentazione pubblica dell'Italia meridionale, dove censimenti e verifiche venivano effettuati dagli ufficiali dell'amministrazione del Regno normanno su mandato del sovrano¹⁹. È infatti testimoniata l'esistenza di *quaterni*, detti *defetari*, in cui si annotavano i confini e le pertinenze delle terre, l'elenco dei servi e dei villani, i servizi e le angarie cui questi erano soggetti, i passaggi di proprietà, nonché i documenti reali di concessione e investitura²⁰. In tal modo l'amministrazione regia veniva a dotarsi di un 'embrionale strumento catastale', tenuto costantemente aggiornato, da cui poter far discendere e con cui verificare non soltanto i diritti dei proprietari, ma anche i corrispondenti diritti del sovrano a riscuotere le imposte dovute²¹, come si legge in diversi documenti ove si fa riferimento ad

¹⁹ C.A. GARUFI, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo 1899, doc. n. 24 (Palermo, 1145), pp. 57-9; M. CARAVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp. 179-80; MAZZARESE FARDELLA, *Note sull'amministrazione*, p. 19.

²⁰ Sull'origine ancora non chiarita di questi registri, cfr. M. AMARI, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, 3/1, Firenze 1868, pp. 321-4; L. GENUARDI, *I defetari normanni*, in *Scritti per il Centenario di Michele Amari*, 1, Palermo 1910, pp. 159-64; 159 (rist. Palermo 1990); F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2, Paris 1907, pp. 530-2 (rist. New York 1960 e 1969); E. MAZZARESE FARDELLA, *La struttura amministrativa del Regno Normanno*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna* (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 213-24; 217; J. JOHNS, *Duana regia: il contributo arabo all'organizzazione finanziaria ed amministrativa del regno di Sicilia*, in C.D. FONSECA (ed.), *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno*, Atti del Convegno internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Potenza-Avigliano-Castel Lagopesole-Melfi, 18-23 ottobre 1994), 1, Roma 1999, pp. 513-35; 520-1, 35 e *passim*.

²¹ CHALANDON, *Histoire de la domination normande*, pp. 530-1; GENUARDI, *I defetari normanni*, pp. 160-2. Secondo G. Trovato in questi registri si annotavano i beni demaniali e le loro modificazioni (cfr. ID., *Sopravvivenze arabe in Sicilia: documenti arabo-siculi del periodo normanno. Luoghi, contrade, feudi, fonti e castelli siculi di origine araba. I comuni siciliani, con particolare riguardo a quelli di origine araba. I cognomi siciliani di origine araba*, Monreale 1949, p. 3), e per A. DE SIMONE vi si registravano i passaggi di proprietà derivanti da negozi traslativi e gli obblighi fiscali e di servizio dei proprietari terrieri verso la Curia (cfr. ID., *I diplomi arabi di Sicilia*, in *Testimonianze degli arabi in Italia*, Giornata di studio (Roma, 10 dicembre 1987), Roma 1988, pp. 57-75: 60).

elenchi riguardanti concessioni di terre relative al nuovo assetto fondiario del Meridione²².

E proprio sull'esempio dei *defetari*, se non sul ricordo di quello che è considerato il più antico catasto inglese, il *Domesday Book*²³, potrebbe essere stato compilato, all'indomani della conquista del Sud d'Italia, il *Catalogus Baronum*, la lista cioè dei vassalli del re e dei loro possedimenti nei territori del *ducatus Apuliae* e del *principatus Capuae*, la cui edizione è stata curata da Evelyn Jamison²⁴. Il *Catalogus*, una delle fonti di maggior rilievo per la conoscenza della storia dell'Italia continentale normanna nella metà del XII secolo, risponde perfettamente alla necessità del sovrano normanno a esercitare uno stretto controllo sulla periferia del Regno attraverso una attenta vigilanza sull'operato dei baroni che governavano la maggior parte delle terre e degli abitanti, facendo tuttavia attenzione ad assicurarsi il loro sostegno e la loro fedeltà²⁵. Non si trattava soltanto di un «mere reg-

²² Cfr. C.A. GARUFI, *Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, «Archivio Storico Siciliano», n.s., 49, 1928, pp. 1-100: 7-21; secondo Chalandon, invece, in questi registri erano annotati soltanto i servizi dovuti dai villani e non anche quelli che ricadevano in capo ai vassalli, cfr. CHALANDON, *Histoire de la domination normande*, p. 649, nota 2.

²³ S.K. MITCHELL, *Taxation in Medieval England*, New Haven 1951 (Yale Historical Publications. Studies, 15), pp. 156, 236.

²⁴ L'unico manoscritto del testo (Napoli, *Reg. Ang. 242, ff. 13r-63r*) è andato perduto insieme alla più antica e preziosa documentazione dell'Archivio di Stato di Napoli, bruciata dai tedeschi il 30 settembre 1943 nella Villa Montesano presso S. Paolo Belsito. L'edizione è stata pubblicata nel 1972 e condotta sulla base di un'unica copia angioina, andata distrutta nel 1943, a sua volta derivante da una copia sveva. Il *quaternus* originale di epoca normanna fu iniziato nel 1150, durante il regno di Ruggero II, aggiornato nel 1167 e revisionato per l'ultima volta probabilmente nella primavera del 1168, all'epoca della reggenza della regina Margherita di Navarra (1166-71), moglie di Guglielmo I d'Altavilla. Nella revisione del 1168 furono introdotti per la prima volta dei titoli a indicare le contee, sostituendo il riferimento istituzionale al *comitatus* a quello personale al *comes*, a significare in tal modo la crescente importanza della stima del bene indipendentemente dal suo proprietario o possessore, cfr. E. JAMISON (ed.), *Catalogus Baronum*, Romae 1972 (Fonti per la storia d'Italia, 101*), pp. XV-XXII.

²⁵ H. TAKAYAMA, *The Administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden-New York-Köln 1993, p. 165; ID., *The Administrative Organization of the Norman Kingdom of Sicily*, in FONSECA (ed.), *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno*, 1, pp. 61-78

ister of feudal military service», ma «it was concerned with the traditional obligation incumbent on all freemen of fighting age to come to their country's aid in any emergency» e il suo scopo essenziale «was to supply a permanent record of official use of the levy over the years 1150 to 1168 of the *magna expeditio*, otherwise described in the *regnum* as the *levy nomine proelii* or the *adjuvamen regni*». Inoltre, poiché «practical expediency required that the amount and quality of the service should be geared to a man's material resources», nel *Catalogus* furono raccolte informazioni dettagliate sui possedimenti dei baroni, dei feudatari e dei loro vassalli, nonché su servi e villani di cui questi disponevano, al fine di quantificare esattamente l'entità delle forze in armi e l'esatto numero dei militi che i baroni erano tenuti a fornire al re per la costruzione di «a royal force [...] controlled by royal officials»²⁶.

Le informazioni biografiche e storiche dei personaggi del *Catalogus* sono state in seguito raccolte da Errico Cuzzo in un *Commentario*²⁷: disponiamo così oggi di un'importante ricerca prosopografica che al nome del personaggio affianca le informazioni relative all'origine del possesso e quelle relative al *dominus*, re o altro feudatario, nei confronti del quale è dovuto il servizio militare, al nome della terra o delle terre su cui esercita la sua signoria, nonché alla famiglia e alle parentele del personaggio. Ciò che è rilevante, e ancor di più in questa sede, è che tali informazioni sono desunte dalle fonti di XII secolo, di ognuna delle quali è indicata data e provenienza.

Per concludere, nel tentativo di individuare quel 'vincolo naturale' che lega indissolubilmente passato e presente, torniamo a concentrare l'attenzione sulla funzione giuridica della documentazione: a cosa servono registrazioni e mappe catastali? Qual è la funzione che svolge questo tipo di documentazione all'interno dell'ordinamento giuridico che la produce? E che forma assume il 'contenitore' documentario che ne veicola lo scopo giuridico?

(trad. it. *Organizzazione amministrativa del regno normanno di Sicilia*, in E. CUZZO [ed.], *Studi in onore di Salvatore Tramontana*, Pratola Serra 2003, pp. 415-29, <<http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~tkymh/24-Ad.org.talian-rev.pdf>> [09/20/2014]); G.A. LOUD, *La Campania in età normanna*, in FONSECA (ed.), *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno*, 1, pp. 253-72: 262, 266 e *passim*.

²⁶ JAMISON (ed.), *Catalogus Baronum*, pp. XX-XXI.

²⁷ E. CUZZO, *Catalogus Baronum. Commentario*, Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia, 101**), pp. X-XV.

Abbiamo detto che il catasto italiano ha la funzione di rilevare fatti e situazioni per il perseguimento di fini fiscali e tributari: nulla di così diverso quindi dai censimenti e dai catasti medievali italiani, la cui evoluzione storica pare rispondere unicamente a finalità fiscali²⁸. In talune città poi, come a Perugia nel Duecento, i risultati della rilevazione di immobili venivano trascritti anche nei *Libri delle misure*, che, redatti in occasione dei trasferimenti di proprietà, davano la garanzia notarile alla misurazione del bene (non alla sua valutazione economica)²⁹. Allo stesso modo, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, i funzionari pubblici che procedono all'apposizione dei termini di confine sono garanti dell'esattezza delle misurazioni dei terreni.

Nel nostro ordinamento il catasto assume quella che abbiamo definito come funzione probatoria 'derivata' nel caso di controversie insorte per la delimitazione di un confine incerto: in questo caso il giudice, in mancanza di altri elementi di prova, deve attenersi al confine delineato dalle mappe. E nel Medioevo? Potevano le descrizioni dei confini costituire prova dell'estensione della terra? Così come le dichiarazioni di età moderna e contemporanea, anche le *confinationes* contenute nelle carte medievali raccontano una 'verità' fattuale, fissata per iscritto su una pergamena a tutela e garanzia dei diritti e degli obblighi del destinatario e dell'autore dell'atto e come tali non possedevano in sé alcuna funzione probatoria, se non quella normalmente assunta con il tempo da tutta la documentazione di carattere giuridico. Tuttavia, in caso di contestazione dei confini, questa verità avrebbe potuto essere all'occorrenza testimoniata in processo, trasformando così il documento che la conteneva in un potenziale mezzo di prova, finalizzato alla esatta determinazione dell'estensione dei fondi e non all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un fondo.

Infine, che funzione aveva il *Catalogus Baronum*? Non è forse anch'esso l'esposizione di una situazione fattuale, accertata da un'autorità pubblica, sulla base della quale fissare l'entità del *quantum* dovuto dai feudatari normanni per la creazione di un contingente armato al servizio del re? Certo, non si tratta della rappresentazione grafica in scala di un territorio e non abbiamo notizia di verbali o mappe redatti da *mensuratores* o *agri-*

²⁸ CORTESE, *Catasto*, p. 494.

²⁹ «*due boni homines divites et legales cum uno notario* [...] dovevano ricevere le assegnazioni o denunce dei cittadini perugini *pro libra facienda*», cfr. G. MIRA, *I catasti e gli estimi perugini del XIII secolo*, e ID., *I catasti perugini del XIV e XV secolo*, «Economia e storia», 2/1-2, 1955, rispettivamente pp. 76-84: 79 e 171-204: 181.

mensores, ma è anche vero che sarebbe stato impensabile il contrario, in quanto il *Catalogus* è figlio del proprio tempo e delle vicende proprie di un particolare territorio. E se anche qui spostiamo il punto di vista dalla 'forma' che il documento assume all'interno del sistema documentario che lo ha prodotto, alla 'funzione' documentaria, anche il *Catalogus* potrebbe essere letto come una 'mappa', in cui sono stati 'disegnati' i beni immobili, le terre e i feudi, il nome dei possessori e le rendite.

L'attenzione alla cartografia, la tendenza alla raffigurazione scientifica del paesaggio e la nascita dei catastri geometrici quali strumenti precisi di misurazione e rilevazione del territorio sono, come s'è visto, fenomeni di età moderna. Il sistema di descrizione medievale dello spazio suggerisce invece un'elaborazione lontana, se non estranea, «dalla nozione univoca di estensione materiale, omogenea e misurabile, cui la civiltà occidentale contemporanea riconduce lo spazio e i suoi limiti»³⁰: ne è paradigma la *Tabula Peutingeriana*, che lungi dall'offrire una 'cartografia' delle vie militari dell'Impero romano, delle città e delle stazioni di posta, ne dava invece una rappresentazione simbolica, comunque consentendo ai viaggiatori di conoscere i percorsi e le distanze fra le tappe. Ma una rappresentazione simbolica non avrebbe potuto assolvere alle necessità di certezza – per quanto questo termine possa essere riferito all'età medievale – della società normanna di XI e XII secolo, che sceglie invece, come sempre si era fatto, di descrivere fondi, terre, feudi e confini in 'mappe verbali', rappresentative di un contesto territoriale, ambientale e socio-economico di grande complessità e di eccezionale interesse.

Pertanto, al fine di ricostruire una 'cartografia virtuale' del territorio in età moderna, potrebbero utilizzarsi anche quelle informazioni contenute nella documentazione medievale che a tutt'oggi rimangono una delle fonti meno sfruttate e consultate, come lamentava già nel 1943 Giovanni Italo Cassandro, storico del diritto, giudice della Corte Costituzionale e uomo politico della seconda metà del XX secolo³¹. I dati contenuti nelle *confinationes*, nelle *plâtes* e nei censimenti ed elenchi come il *Ca-*

³⁰ FALLETTA, *Scrittura e memoria del confine*, p. 31. Circa la rappresentazione dello spazio e del paesaggio nel medioevo, cfr. A. GUERREAU, *Il significato dei luoghi nell'Occidente medioevale: struttura e dinamica di uno spazio specifico*, in E. CASTELNUOVO, G. SERGI (edd.), *Arti e storia nel medioevo. Tempi, spazi e istituzioni*, 1, Torino 2002, pp. 201-39; G. CHOUQUER (ed.), *Les formes du paysage*, 3 voll., Paris 1996; Id., *L'étude des paysages. Essais sur leurs formes et leur histoire*, Paris 2000.

³¹ G.I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943, p. 8.

talogus Baronum potrebbero infatti essere interpretabili come elementi di mappe e registrazioni catastali, sia pure *ante litteram*, da cui ricavare una vera e propria griglia di lettura di limitati spazi geografici, partendo dalla quale si potrebbe pazientemente tentare la ricostruzione cartografica di ambiti territoriali più ampi.

PAOLA MASSA
Università di Roma La Sapienza